

Novità in tema di giudizi di opposizione contro le ordinanze-ingiunzione

Il decreto legislativo 150/2011, che chiude l'opera di semplificazione dei riti civili, colloca all'interno del rito del lavoro i giudizi di opposizione contro le ordinanze-ingiunzione delle Direzioni del lavoro, prima disciplinate dalla legge 689/1981.

Tutti i giudizi di opposizione in materia di lavoro instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto (6 ottobre 2011) saranno regolati dalle norme del processo del lavoro e dall'art 6 del detto decreto legislativo. Tra le novità, mentre i termini per la proposizione del ricorso restano invariati (30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, 60 giorni se il trasgressore risiede all'estero), il termine per la comparizione non è più quello di 90 giorni dalla notificazione, bensì quello più breve di 30 giorni tipico del diritto del lavoro. In questo modo le pubbliche amministrazioni saranno chiamate a predisporre più rapidamente la propria difesa.

È mutata anche la disciplina relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: ora può essere concessa dal giudice solo su espressa richiesta dell'opponente in presenza di gravi e circostanziate ragioni e *audita altera parte*, salvo che il ritardo non comporti pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile.

Infine, pur non essendo possibile procedere ad atti transattivi in materia di crediti derivanti da sanzioni amministrative, il giudice può decidere dell'ordinanza opposta annullandola, in tutto o in parte, o anche riformandola rideterminando il *quantum* della sanzione amministrativa.

Dott.ssa Federica Martina Sangalli